



**LIFE
ARCPROM**

LIFE18 NAT/GR/000768

Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe



Actions A.3 – C.10

Study for valorisation & promotion of
Bear Friendly products and services

**CONCESSIONE DEL MARCHIO *BEAR FRIENDLY*:
DISCIPLINARE**

BEAR FRIENDLY LABELLING: CRITERIA



Documento redatto sulla base delle Linee Guida prodotte nell'ambito dell'Azione A3 a cura di WWF Italia /*Document drafted basing on the Guidelines produced in the frame of Action A3 by WWF Italy*: Franco Ferroni, Carol Sinisi.

In collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella /*In collaboration with the Maiella National Park*: Antonio Antonucci, Giovanna Di Domenico, Marco Di Santo, Stefania Monaco, John Forcone, Dino D'Alessandro.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
A CHI È RIVOLTO IL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i>	4
LE CARATTERISTICHE DEL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i> E DEL DISCIPLINARE PER LA SUA CONCESSIONE	5
CONTESTO NORMATIVO	6
COSA È IL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i>	6
COSA NON È IL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i>	7
DISCIPLINARI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i> NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE ARCPROM ...	8
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i> AGLI APICOLTORI	8
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO <i>BEAR FRIENDLY</i> ALLE AZIENDE AGRICOLE	9
ILLUSTRAZIONE GENERALE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI CHE LE DESCRIVONO E MOTIVANO.....	10
APPENDICE – BOZZA DI GRAFICA DEL LOGO <i>BEAR FRIENDLY</i>	18

INTRODUZIONE

L'azione A.3 del progetto Life ARCPROM prevede la creazione di un marchio *Bear Friendly* da attribuire a produttori di beni e/o fornitori di servizi che contribuiscono direttamente e indirettamente alla conservazione dell'orso grazie all'adozione di buone pratiche favorendone poi la valorizzazione e divulgazione. Un aspetto considerato per identificare i possibili utenti di un marchio *Bear Friendly* è stato il potenziale conflitto emergente dalle interazioni uomo-orso, che possono costituire un serio rischio per la popolazione di orso presente in un territorio. Il documento "*Analysis and Evaluation report of at least two specific products and tourist services*", prodotto nell'ambito dell'Azione A.3 del progetto Life ARCPROM contiene una accurata analisi dei conflitti tra attività antropiche e grandi carnivori identificati in base a numerosi studi e progetti. Le informazioni raccolte sono state utilizzate per identificare le principali categorie di *stakeholder* da coinvolgere potenzialmente nella gestione del marchio *Bear Friendly*. Inoltre, è stata data particolare importanza anche ai metodi di produzione che sono stati ritenuti "friendly" per la specie target (l'orso bruno marsicano) in modo indiretto, attraverso la tutela dell'ecosistema e del suo equilibrio.

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Parco Nazionale della Maiella (PNM) ed esperti del WWF Italia ha identificato e analizzato le varie categorie di *stakeholder*, con caratteristiche diverse e in qualche modo potenzialmente coinvolti nella conservazione dell'orso bruno marsicano nel territorio del Parco.

Questo documento descrive la strategia per l'uso del marchio *Bear Friendly* e i criteri elaborati per la sua concessione.

A chi è rivolto il marchio *Bear Friendly*

L'analisi degli *stakeholder* ha messo in evidenza la molteplicità dei soggetti che a vario titolo possono interagire con il plantigrado e condizionare negativamente o positivamente la sua conservazione, consentendo di selezionare alcuni portatori d'interesse più rilevanti ai fini del progetto Life. Si indicano di seguito le due categorie di *stakeholder* che saranno coinvolte attivamente nell'azione C10 del progetto Life:

Apicoltori: La produzione di miele e altri prodotti dell'apicoltura può determinare l'insorgenza del conflitto uomo-orso a causa dei notevoli danni che l'orso può arrecare a suddette attività produttive. Gli apicoltori, attraverso l'adozione di buone pratiche, possono proteggersi dai danni e dunque essere portatori di un messaggio di convivenza uomo-orso. I prodotti alimentari e integratori di pregio (miele, polline, pappa reale, propoli) prodotti dagli apicoltori si prestano bene per essere valorizzati attraverso il marchio *Bear Friendly*.

Aziende agricole e agricoltori attivi: l'agricoltore che opera nel territorio del Parco praticando l'agricoltura biologica o altri metodi a basso impatto ambientale e produce cereali, patate, legumi, mele di varietà locali può essere un importante alleato nella conservazione dell'orso. Infatti l'agricoltore che pratica una agricoltura tradizionale e multifunzionale, non intensiva, costituisce un presidio importante contro la perdita di biodiversità agraria e contribuisce al mantenimento di un paesaggio articolato che favorisce l'orso. I prodotti si prestano per essere valorizzati con il marchio *Bear Friendly* e commercializzati direttamente dall'agricoltore attraverso la vendita

diretta o all'interno del circuito della rivendita dell'ortofrutta locale o della ristorazione, in coerenza con una filiera corta legata al territorio del Parco.

Le caratteristiche del marchio *Bear Friendly* e del disciplinare per la sua concessione

Affinché il marchio *Bear Friendly* possa essere efficace, i criteri per la sua concessione sono stati elaborati tenendo in considerazione che il marchio deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere chiaro e trasparente, cioè comunicare adeguatamente i propri fini;
- avere regole certe di concessione, rinnovo o ritiro;
- basarsi su requisiti facilmente controllabili dall'Ente Parco o altro soggetto gestore;
- essere pertinente con i fini istitutivi del Parco e gli obiettivi del progetto LIFE ARCPROM;
- non sovrapporsi ad altri marchi gestiti dall'Ente Parco o da diversi soggetti che operano nello stesso territorio e che si basano su disciplinari ben definiti.

Da tutto questo deriva che:

- il marchio deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene si impegna a svolgere a favore della qualità ambientale del territorio protetto e degli obiettivi del Progetto LIFE ARCPROM;
- i fruitori del marchio devono essere sensibili, consapevoli e disponibili a migliorare le proprie prestazioni nel tempo;

Questo comporta che per ottenere risultati concreti, è fondamentale che l'Ente Parco concordi con gli stessi operatori interessati cosa essi sono realmente in grado di fare per contribuire sempre di più e sempre meglio al progetto di concessione del marchio *Bear Friendly*. Per questo motivo i criteri di concessione del marchio sono stati condivisi con apicoltori e agricoltori attraverso un processo partecipato che si è articolato in:

- Stesura della bozza del disciplinare da parte dei tecnici del Parco Nazionale della Maiella e del WWF Italia;
- Svolgimento di una riunione mirata a spiegare e introdurre ad apicoltori e agricoltori operanti nell'area di interesse il progetto LIFE ARCPROM, il marchio *Bear Friendly* e la bozza di disciplinare per la sua concessione (riunione tenutasi presso la Sede Scientifica del PNM a Caramanico Terme il 09/11/2021);
- Ascolto dei riscontri da parte dei partecipanti alla riunione con dibattito finale per la definizione dei punti più critici del disciplinare;
- Raccolta dei commenti al progetto e al disciplinare inviati via e-mail da tutti gli apicoltori e agricoltori interessati al marchio.
- Supervisione da parte dei tecnici del Parco Nazionale della Maiella, della validità, efficacia e applicabilità dei commenti pervenuti.

Pertanto, il disciplinare (e gli altri documenti a esso correlati) riportato nel presente documento è un prodotto condiviso tra Ente Parco e soggetti interessati.

Contesto normativo

L'art. 2569 del codice civile recita: "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto a valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato" e l'art.16 della legge 929 del 1942 (modificato dalla l. 480/1992) riporta: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche ...". Da questi due articoli si desume che, per poter utilmente funzionare, un marchio deve essere un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, deve essere nuovo, nel senso che non deve essere già registrato da altri e deve essere atto a distinguere prodotti e servizi di un'impresa da quelli simili prodotti da altri. I diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà di fare uso esclusivo dello stesso.

Ciò che interessa, in questa sede, è specificare che un "marchio" si classifica come "marchio collettivo" quando è gestito da un soggetto che non è produttore, ma è incaricato di controllare i produttori e/o i fornitori. In base al Codice Civile, esso comporta l'esistenza di un Regolamento d'uso che ne disciplini il funzionamento. La funzione del titolare del marchio collettivo non è, pertanto, quella di produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio collettivo si attengano alle regole da esso stabilite e garantire, nonché tutelare sul mercato, quei prodotti/servizi cui il marchio è stato attribuito. L'Ente Parco ha una sua competenza unica e specifica nei confronti della conservazione del Capitale Naturale e del mantenimento e miglioramento della qualità ambientale del territorio dell'area naturale protetta. Ha senso, quindi, che un Ente Parco abbia la competenza per la concessione di un marchio a chi lo aiuta direttamente o indirettamente a perseguire i propri fini istitutivi o che persegue obiettivi di tutela e qualità ambientale in comune con l'Ente gestore.

I marchi si possono dividere in marchi di prodotto e di processo. I primi sono, tipicamente, quelli che definiscono le caratteristiche oggettive del prodotto (ad esempio, per un prodotto agroalimentare quelle organolettiche, sanitarie ecc.). Gli standard di processo esaminano cosa succede durante il processo produttivo o di erogazione del servizio e se le varie fasi dell'attività esercitano pressioni negative o positive nei confronti della qualità ambientale o conservazione dell'habitat o della specie. Il marchio *Bear Friendly* può essere, dunque, classificato come un marchio di processo e non un marchio di prodotto.

Cosa è il marchio *Bear Friendly*

Il marchio *Bear Friendly* è un marchio (di processo) collettivo che si configura come strumento di marketing e premialità. I beneficiari del marchio saranno ambasciatori del messaggio di coesistenza uomo-orso essendo direttamente coinvolti nella mitigazione del conflitto (apicoltori) e nella conservazione dell'orso attraverso la tutela dell'ecosistema (agricoltori). In cambio, il Parco si impegnerà a premiare l'impegno di apicoltori e agricoltori attraverso la promozione dei prodotti (e del messaggio del quale sono portatori).

Cosa non è il marchio *Bear Friendly*

Il marchio *Bear Friendly* non è un marchio di qualità, come non può in alcun caso essere considerato un marchio di qualità un logo o altro emblema attribuito da un Ente gestore di aree naturali protette per valorizzare buone pratiche a vantaggio della conservazione della biodiversità.

DISCIPLINARI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO *BEAR FRIENDLY* NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE ARCPROM

Vengono di seguito descritte le regole per gli impegni obbligatori da ottemperare per avere in concessione il marchio *Bear Friendly* e i principi che le motivano. Tutte le informazioni utili per la loro applicazione sono invece riportate in uno specifico documento dedicato alle domande e risposte (riportato in Allegato II) **da considerarsi parte integrante del disciplinare**. Per ottenere la concessione del marchio *Bear Friendly* i singoli operatori economici interessati dovranno impegnarsi a rispettare tutte le regole indicate, nelle modalità e tempi che saranno specificate nell' Accordo, di cui i disciplinari per le singole categorie di *stakeholder* saranno parte integrante.

Disciplinare per la concessione del marchio *Bear Friendly* agli apicoltori

Per concedere l'uso del marchio *Bear Friendly* sono previste complessivamente 7 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1- L'apicoltore produce il miele ed altri prodotti dell'alveare all'interno dell'area di interesse individuata e allegata al disciplinare (Allegato I), relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica;

Regola n.2- L'apicoltore, per le postazioni apistiche oggetto di richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*, è in possesso della certificazione rilasciata dal CREA (o altro istituto accreditato) attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*.

Regola n.3 - L'apicoltore adotta le misure di prevenzione del danno approvate e consigliate dall'Ente Parco anche sulla base dei dati più aggiornati di presenza dell'orso, e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione;

Regola n.4- L'apicoltore espone e distribuisce, presso la sua azienda o altri punti vendita del miele e altri prodotti dell'alveare, materiale stampato dal Parco per l'informazione sul marchio *Bear Friendly* e per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso;

Regola n.5- L'apicoltore diffonde il materiale digitale con le informazioni sul marchio *Bear Friendly* e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle piattaforme web (sito web, social media etc.) della propria Azienda;

Regola n.6- L'apicoltore espone il/i totem, il/i *roll up* o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità del marchio *Bear Friendly* in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti e realizzando attività di sensibilizzazione e informazione sulla convivenza con l'orso rivolte alla propria utenza;

Regola n.7- L'apicoltore si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly*.

Disciplinare per la concessione del marchio *Bear Friendly* alle aziende agricole

Per concedere l'uso del marchio *Bear Friendly* alle aziende agricole che producono varietà locali, praticano l'agricoltura biologica o aderiscono a progetti e iniziative finalizzati alla tutela della biodiversità attraverso l'adozione di idonee tecniche colturali, sono previste complessivamente 7 regole, tutte obbligatorie e da rispettare contemporaneamente nel periodo di validità della convenzione:

Regola n.1- L'azienda agricola produce all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare (Allegato I), relativa al territorio dei 39 comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.

Regola n.2- L'azienda agricola ricade in almeno una delle seguenti tipologie:

- a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi dell'Accordo UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;
- b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
- c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare utilizzando metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari in accordo con quanto riportato nel "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (Art. 6 Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012) e nelle specifiche Linee Guida di indirizzo approvate con Decreto Interministeriale del 10 marzo 2015 relative alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000.
- d) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE, qualora nei disciplinari specifici di suddette certificazioni siano previste pratiche atte a favorire la tutela dell'ecosistema e della biodiversità;
- e) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;
- f) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

Regola n.3- L'azienda agricola si impegna, qualora ve ne fosse bisogno, ad adottare misure di prevenzione del danno da orso approvate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.

Regola n.4: L'azienda agricola espone e distribuisce il materiale stampato e fornito dal Parco per l'informazione sul marchio *Bear Friendly* e per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso, in almeno uno dei seguenti modi:

- a) presso il proprio punto vendita;
- b) qualora l'azienda produttrice non possedesse un proprio punto vendita si impegna a fornire il materiale stampato e fornito dall'Ente Parco all'azienda terza o rivenditore e si assicura che la stessa provveda all'esposizione.

Regola n.5: L'azienda agricola diffonde il materiale digitale con le informazioni sul marchio *Bear Friendly* e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle proprie piattaforme web (sito web, social media etc.);

Regola n.6: L'azienda agricola espone il/i totem, il/i *roll up* o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità del marchio *Bear Friendly* in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti e realizzando attività di sensibilizzazione ed informazione sulla convivenza con l'orso rivolte alla propria utenza;

Regola n.7: L'azienda agricola si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly*.

Nota alla fattispecie c) della regola n.2:

Il "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (Art. 6 Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012 che recepisce la Direttiva UE 2009/128/CE) è scaduto nel febbraio 2019 e, al momento della redazione del presente disciplinare, è in corso l'iter per l'approvazione del nuovo piano. In attesa della chiusura di questo iter e dell'adozione ufficiale del nuovo piano da parte dei due Enti competenti nell'area di interesse del presente disciplinare (Regione Abruzzo e Parco Nazionale della Maiella), l'adozione a titolo volontario delle linee guida di cui al Decreto Interministeriale del 10 Marzo 2015 è stata considerata una fattispecie da premiare attraverso la concessione del marchio *Bear Friendly*. Nel momento in cui il nuovo piano sarà adottato e recepito dal Parco Nazionale della Maiella, il presente disciplinare sarà modificato in modo tale che il rispetto delle linee guida stabilite sia non più una buona pratica da premiare, bensì una *condicio sine qua non* per poter effettuare la richiesta di adesione al marchio *Bear Friendly*.

Illustrazione generale delle regole e dei principi che le descrivono e motivano

Regole comuni ad apicoltori e aziende agricole

REGOLA N.1

L'apicoltore produce il miele ed altri prodotti dell'alveare/L'azienda agricola produce

all'interno dell'area individuata e allegata al disciplinare, relativa al territorio dei 39 Comuni del Parco modificato in base a criteri di continuità geografica e competenza politica.

Possono richiedere l'utilizzo del marchio *Bear Friendly* tutti gli apicoltori/titolari delle aziende agricole che commercializzano i propri prodotti, in modo permanente o temporaneo, nel territorio dei 39 Comuni del Parco Nazionale della Maiella (PNM), indicato nella cartografia allegata (Allegato I) e definito come "area di interesse". Sono pertanto esclusi gli apicoltori che producono per autoconsumo e gli agricoltori "non attivi", ossia i soggetti per i quali l'agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica.

L'area di interesse è stata identificata in relazione alla presenza reale o potenziale dell'orso bruno marsicano e alla competenza territoriale del PNM nelle aree fuori Parco. In particolare, la delimitazione del territorio dove devono operare apicoltori e agricoltori per beneficiare del marchio *Bear Friendly* è stata dettata dall'esigenza di promuovere l'utilizzo del marchio (e delle buone pratiche per prevenire/risolvere i potenziali conflitti con gli apicoltori e per tutelare l'ecosistema) nel PNM e in tutta l'area adiacente interessata realmente o potenzialmente dalla presenza dell'orso. La definizione dei confini dell'area "adiacente al PNM" è stata effettuata in coerenza con la definizione della competenza territoriale del PNM nelle aree fuori Parco sancita in altri ambiti.

REGOLA N.3 APICOLTORI:

L'apicoltore adotta le misure di prevenzione del danno approvate e consigliate dall'Ente Parco anche sulla base dei dati più aggiornati di presenza dell'orso e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.

REGOLA N.3 AZIENDE AGRICOLE:

L'azienda agricola si impegna, qualora ve ne fosse bisogno, ad adottare misure di prevenzione del danno da orso approvate dall'Ente Parco e garantisce il loro costante e corretto utilizzo, con periodica manutenzione.

L'apicoltura e l'agricoltura sono due ambiti di produzione potenzialmente interessati dai danni da orso. Tuttavia mentre i danni agli alveari sono un evento altamente probabile (se non addirittura certo) lì dove vi è la presenza anche di un solo individuo di orso, i danni a coltivazioni agricole possono verificarsi o meno in relazione a diverse variabili. Al momento della stesura del presente disciplinare, nell'area di competenza del PNM, sono stati registrati danni agli alveari in tutto l'areale di presenza dell'orso mentre non sono mai stati registrati danni a colture agricole. In considerazione di questo dato e del diverso ruolo che hanno apicoltori e agricoltori nel beneficiare del marchio *Bear Friendly*, l'adozione delle misure di prevenzione del danno è stata stabilita come obbligatoria per tutti gli apicoltori mentre per gli agricoltori è stata subordinata a un reale bisogno sancito dal parere dei tecnici dell'Ente Parco. Infatti, il ruolo degli apicoltori è quello di essere portatori del messaggio di coesistenza uomo-orso proprio attraverso la prevenzione dei danni che rappresentano la causa del potenziale conflitto orso-apicoltore. Gli agricoltori, invece, portano un

messaggio di coesistenza attraverso la conservazione dell'ecosistema e non sono (a oggi) coinvolti in un conflitto diretto con l'orso. Tuttavia, è cruciale che per essere beneficiario del marchio *Bear Friendly* sia necessario installare sistemi di prevenzione del danno qualora ce ne fosse bisogno e, pertanto, questa regola è stata comunque inserita già in questa fase anche nel disciplinare rivolto agli agricoltori. Nel caso delle colture agricole, dunque, questa regola è sempre obbligatoria solo quando è accertato almeno un danno attribuibile all'orso nei tre anni precedenti la richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*. L'Ente Parco può richiedere a sua discrezione il rispetto di questa regola se l'azienda agricola ha particelle in produzione in aree con una presenza di orsi che hanno causato danni ad altre aziende agricole limitrofe.

Ad oggi, sulla base delle esperienze realizzate, i migliori strumenti di prevenzione e protezione degli alveari e delle colture agricole dai danni da orso sono le recinzioni elettrificate e la garanzia della presenza costante dell'apicoltore/agricoltore per la loro gestione. I recinti elettrificati possono essere permanenti o temporanei (in base alla produzione apistica/agricola) e vengono concessi dall'Ente Parco in base alla disponibilità di risorse. Sono a carico dell'apicoltore/agricoltore i costi per la manutenzione straordinaria e ordinaria del recinto elettrificato e i costi per l'acquisto della batteria, non inclusa nella fornitura concessa dall'Ente Parco per motivi di difficoltà logistica di gestione delle scorte.

REGOLA N.4 APICOTORI:

L'apicoltore espone e distribuisce, presso il suo punto di vendita del miele e altri prodotti dell'alveare o presso i suoi rivenditori, materiale stampato dal Parco per l'informazione sul marchio *Bear Friendly* e per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso.

REGOLA N.4 AZIENDE AGRICOLE:

L'azienda agricola espone e distribuisce il materiale stampato e fornito dal Parco per l'informazione sul marchio *Bear Friendly* e per la sensibilizzazione ed educazione alla convivenza con l'orso, in almeno uno dei seguenti modi:

- a) presso il proprio punto vendita;
- b) qualora l'azienda produttrice non possedesse un proprio punto vendita si impegna a fornire il materiale stampato e fornito dall'Ente Parco all'azienda terza o rivenditore e si assicura che la stessa provveda all'esposizione.

Il marchio *Bear Friendly* assolve la sua funzione solo se gli utenti-consumatori dei prodotti o servizi cui è stato concesso sono adeguatamente informati e consapevoli delle sue finalità e del valore aggiunto che rappresenta per la conservazione dell'orso. Per questo motivo è essenziale consegnare agli utenti-consumatori materiali informativi sulle finalità del marchio e sugli impegni volontari assunti dagli operatori economici coinvolti, insieme ad altri materiali informativi sul progetto LIFE ARCPROM, la coesistenza uomo-orso e il Parco Nazionale della Maiella. L'operatore economico cui viene concesso il marchio *Bear Friendly* diventa un testimone diretto della conservazione dell'orso nel territorio ed un efficace divulgatore del valore della specie e dell'importanza di una efficace gestione dei potenziali conflitti con l'uomo. Sarà compito dell'Ente Parco mettere gli operatori economici coinvolti con il marchio *Bear Friendly* nelle migliori condizioni possibili per svolgere questo ruolo di divulgatori e testimoni dell'orso nei confronti dei loro utenti-consumatori, non solo con la produzione dei materiali cartacei da distribuire ma anche

eventualmente attraverso l'organizzazione di workshop/seminari di formazione ed aggiornamento.

REGOLA N.5 APICOLTORI/AZIENDE AGRICOLE

L'apicoltore/azienda agricola

diffonde il materiale digitale con le informazioni sul marchio *Bear Friendly* e la sensibilizzazione alla convivenza con l'orso, sulle piattaforme web (sito web, social media etc.) della propria Azienda.

Il principio della corretta ed ampia informazione agli utenti-consumatori sul significato del marchio *Bear Friendly* con la presentazione degli impegni volontari assunti dai soggetti beneficiari è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del marchio. Per questo è importante utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione che si hanno a disposizione per dare le informazioni utili agli utenti-consumatori. Questo vale ovviamente non solo per la distribuzione dei materiali stampati ma anche per gli strumenti del Web di cui dispone l'apicoltore/azienda agricola come il proprio sito web, il profilo Facebook o Twitter, etc. Con la concessione del marchio sarà cura dell'Ente Parco fornire all'operatore economico la grafica utile per rendere visibile il marchio *Bear Friendly* sulle diverse piattaforme Web. L'apicoltore/agricoltore assume quindi l'impegno ad utilizzare i suoi strumenti Web per comunicare ai propri utenti la sua adesione al progetto del marchio *Bear Friendly* del LIFE ARCPROM, divulgare eventi ed iniziative collegate e da lui stesso promosse, diffondere informazioni sul Parco e la conservazione dell'orso inviate dall'Ente Parco stesso. Anche in questo modo l'apicoltore/agricoltore diventa un testimone attivo delle azioni realizzate sul territorio per la conservazione dell'orso e la sua convivenza con le attività antropiche.

REGOLA N.6 APICOLTORI/AZIENDE AGRICOLE:

L'apicoltore/azienda agricola

espone il/i totem, il/i *roll up* o altro materiale divulgativo fornito dall'Ente Parco per la presentazione delle finalità del marchio *Bear Friendly* in occasione di fiere o altri eventi pubblici a cui partecipa volontariamente o su richiesta dell'Ente Parco, organizzando anche degustazioni dei prodotti e realizzando attività di sensibilizzazione e informazione sull'orso rivolte alla propria utenza.

Tutte le occasioni di contatto diretto tra l'apicoltore/azienda agricola e i suoi utenti-consumatori possono essere utilizzate per divulgare il significato e le finalità del marchio *Bear Friendly*. Oltre alle attività di comunicazione presso il proprio punto di vendita, presso rivenditori o attraverso le piattaforme Web, l'apicoltore/azienda agricola si impegna a esporre e distribuire il materiale informativo in occasione di eventi pubblici (fiere, sagre, mercati contadini, ecc.) cui partecipa per la commercializzazione e promozione dei suoi prodotti. L'apicoltore/azienda agricola è invitato ad organizzare presso la propria azienda, punto di vendita o in occasione di eventi pubblici iniziative specifiche per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e del pubblico in generale. L'Ente

Parco può chiedere, con un congruo preavviso, la partecipazione degli operatori che hanno ottenuto la concessione del marchio *Bear Friendly* ad eventi e manifestazioni pubbliche organizzate dentro e fuori il territorio dell'area naturale protetta, chiedendo anche la degustazione dei prodotti commercializzati con il marchio. L'Ente Parco, a sua discrezione, può mettere a disposizione degli operatori economici che hanno ottenuto la concessione del marchio *Bear Friendly* uno spazio all'interno del proprio stand istituzionale in occasione di fiere o altre manifestazioni pubbliche oppure fornire, per il tempo necessario, Roll Up e altro materiale divulgativo speciale per l'allestimento dello spazio del singolo o più operatori che hanno ottenuto la concessione del marchio *Bear Friendly* per esposizioni in eventi pubblici. L'apicoltore/azienda agricola, nel rispetto della regola n.5, si impegna a promuovere attraverso le proprie piattaforme Web e il proprio punto di vendita gli eventi pubblici e le manifestazioni organizzate dall'Ente Parco o altri operatori economici che hanno ottenuto la concessione del marchio *Bear Friendly*.

REGOLA N.7 APICOLTORI/AZIENDE AGRICOLE

L'apicoltore/azienda agricola

si impegna ad aderire a iniziative commerciali e di marketing, promosse dall'Ente Parco, per la valorizzazione della rete delle aziende che hanno ottenuto marchio *Bear Friendly*.

Oltre ad essere uno strumento per favorire la conservazione dell'orso bruno marsicano, il marchio *Bear Friendly* può essere anche funzionale alla creazione e promozione di reti o consorzi di operatori commerciali che intendono valorizzare le loro relazioni con l'area naturale protetta o programmi di conservazione della biodiversità. L'Ente Parco pertanto auspica e favorisce, per quanto possibile, le sinergie e collaborazioni tra i diversi operatori che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly*. In particolare, in relazione al numero complessivo degli operatori e le categorie merceologiche coinvolte nell'azione relativa al marchio *Bear Friendly*, l'Ente Parco potrà attivare anche altre modalità operative come, ad esempio, la "Card *Bear Friendly*" destinata ai visitatori-utenti dell'area naturale protetta. In questo caso agli operatori economici che hanno ottenuto il marchio *Bear Friendly* verrà richiesto, per il rispetto di questa regola del disciplinare, una collaborazione attiva per la gestione della "Card", concedendo anche sconti, altre agevolazioni o attività esclusive dedicate agli utenti che aderiranno a questa specifica iniziativa di marketing territoriale collegata all'utilizzo del marchio.

Regole specifiche per apicoltori o aziende agricole

REGOLA N.2 APICOLTORI:

L'apicoltore, per le postazioni apistiche oggetto di richiesta di concessione del marchio *Bear Friendly*, è in possesso della certificazione rilasciata dal CREA (o altro istituto accreditato) attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*.

In accordo con quanto riportato nella Legge 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura", per la concessione del marchio *Bear Friendly* il Parco Nazionale della Maiella intende promuovere la

conservazione “della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola)” (Art. 1, Comma1, Legge 313/2004).

In Europa sono note 15 sottospecie di *Apis mellifera*, di cui 4 presenti in Italia: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera siciliana*, *Apis mellifera mellifera* e *Apis mellifera carnica*. Le sottospecie *ligustica* e *siciliana* sono endemiche dell'Italia. Tra le api da miele (*Apis mellifera* L.), l'*Apis mellifera ligustica* (Spinola, 1806), è allevata da tempi immemorabili in Abruzzo e lungo la dorsale appenninica. Di tutte le razze dell'Europa continentale, la *ligustica* è quella che ha avuto la più piccola area originaria di distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali si è trovata confinata al termine dell'ultima glaciazione. Tuttavia la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove sia praticata l'apicoltura, tanto che oggi essa è diffusa nel mondo più di ogni altra razza. Tuttavia l'*Apis mellifera ligustica* è considerata a rischio di estinzione anche per via dell'introduzione di nuove specie a causa soprattutto dell'importazione di api regine dall'estero e dell'uso di api cosiddette ibride. È fondamentale ribadire come in Italia e nelle aree di origine, l'*Apis mellifera*, anche quando sia gestita mediante l'apicoltura, ha una propria identità, rappresenta una specifica espressione dell'informazione biologica e quindi merita di essere tutelata come componente della Fauna Selvatica. In particolare, la salvaguardia, valorizzazione e conservazione dell'Ape autoctona italiana può essere più facilmente realizzata nelle aree naturali protette, Parchi nazionali e regionali e nelle Riserve naturali.

REGOLA N.2 AZIENDE AGRICOLE:

L'azienda agricola ricade in almeno una delle seguenti tipologie:

- a) detiene la certificazione per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE 2018/848 e successive modifiche, oppure è in fase di conversione, per qualsiasi prodotto coltivato nell'area individuata dal disciplinare;
- b) coltiva nell'area individuata dal disciplinare varietà agricole locali iscritte nel registro del Parco Nazionale della Maiella e collabora alle iniziative della Rete degli Agricoltori Custodi del Parco;
- c) coltiva nell'area individuata dal disciplinare utilizzando metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari in accordo con quanto riportato nel "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (Art. 6 Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012) e nelle specifiche Linee Guida di indirizzo approvate con Decreto Interministeriale del 10 marzo 2015 relative alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000.
- a) coltiva nell'area individuata dal disciplinare prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'UE, qualora nei disciplinari specifici di suddette certificazioni siano previste pratiche atte a favorire la tutela dell'ecosistema e della biodiversità;
- d) l'azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas;
- e) l'azienda di produzione aderisce a iniziative promosse dall'Ente Parco o da altri Enti pubblici e di ricerca che prevedono l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ha tra le sue finalità "l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali". La legge ha cercato di porre rimedio, almeno all'interno dei parchi, agli squilibri più vistosi prodotti dalla industrializzazione dell'agroalimentare, nei fatti responsabile principale della scomparsa di gran parte delle tradizionali varietà agricole, sostituite da varietà migliorate adatte alle condizioni di monocoltura, più produttive, ma anche più vulnerabili. La Direttiva 2009/128/CE, recepita con il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e il "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" è stato adottato, ai sensi dell'Art. 6 di suddetto Decreto Legislativo, agli inizi del 2014. Le linee guida per l'attuazione del PAN pubblicate nel DM del 10/3/2015 indicano che nelle aree protette e nei Siti Natura 2000 dovrebbero essere utilizzati i prodotti autorizzati in agricoltura biologica oppure prodotti fitosanitari che non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE o che non siano classificati pericolosi per l'ambiente (N). Sebbene il suddetto Piano risulti, al momento della stesura del presente disciplinare, scaduto da circa 3 anni (febbraio 2019), visti gli obiettivi del marchio *Bear Friendly*, il PNM ha coerentemente deciso di premiare tutti coloro che a titolo volontario adottano metodi di produzione atti a promuovere un uso sostenibile dei fitosanitari. Tali metodi, infatti,

contribuiscono attivamente a tutelare l'ecosistema, la biodiversità e, dunque, l'orso bruno marsicano.

Il marchio *Bear Friendly* non può in alcun caso essere confuso con marchi di qualità dei prodotti agroalimentari riconosciuti da regolamenti europei, nazionali o regionali. Il marchio *Bear Friendly* indica esclusivamente agli utenti – consumatori che l'azienda agricola ha assunto impegni volontari per contribuire direttamente o indirettamente alla conservazione dell'orso nel territorio del Parco Nazionale della Maiella o interessato dal progetto Life ARCPROM. Allo stesso tempo, in coerenza con la finalità generale della Legge quadro n.394/91 e con il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012, il marchio intende anche promuovere e valorizzare le pratiche agricole a minore impatto ambientale, l'impegno dell'agricoltore per la ricerca e l'innovazione per una agricoltura più sostenibile e la tutela della biodiversità (sia quella naturale, sia quella d'interesse agricolo). Questa regola del disciplinare vuole pertanto garantire che i prodotti agroalimentari, freschi o trasformati, che vengono commercializzati con il marchio *Bear Friendly* abbiano come valore aggiunto non solo l'eventuale contributo diretto dell'azienda agricola per la prevenzione e risoluzione dei conflitti con l'orso ma, soprattutto, il contributo indiretto alla conservazione dell'orso e del capitale naturale del Parco, attraverso l'impegno dei titolari nel realizzare produzioni a basso impatto ambientale e realizzare investimenti per l'innovazione e la ricerca in favore della conservazione della biodiversità in ambito agricolo. Tutto in coerenza con i principi ed obiettivi indicati dalla Legge quadro nazionale delle aree naturali protette. Le tipologie indicate dalla regola sono tali da escludere sostanzialmente solo le produzioni da agricoltura convenzionale con basse esternalità positive ed alte esternalità negative per l'ambiente o le aziende agricole che non manifestano alcun interesse per le finalità dell'area naturale protetta e per l'adozione di tecniche produttive migliorative finalizzate a favorire la tutela della biodiversità.

BEAR FRIENDLY

